

Sentenza: 2 dicembre 2020, n. 3 del 2021

Materia: tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, condizione giuridica dello straniero e immigrazione, tutela della salute

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 2, 3, 9, 32 e 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998)

Esito: 1) dichiarazione. cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 l.r. 2/2020, nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'art. 8-bis della legge della Regione Toscana 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore); 2) dichiarazione cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 l.r. 2/2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8 bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, limitatamente all'inciso "e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa"; 3) dichiarazione non fondatezza delle residue questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 l.r. 3/2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 8-bis della legge reg. Toscana n. 48 del 1994, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Francesca Casalotti

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l.r. Toscana 2/2020 che ha inserito nella legge regionale 48/1994 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore) l'articolo 8 bis che prevede che la Regione riconosce l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative (comma1).

La stessa disposizione al comma 2 prevede che nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, il comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo sono tenuti a concordare, mediante convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico. Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, tale disposizione, rinviando la disciplina delle attività dell'autodromo ad una convenzione, da stipularsi tra il Comune e il soggetto gestore, ometterebbe di prevedere sia il parere obbligatorio dell'organo tecnico di controllo ambientale competente (ARPA Toscana),

come stabilito invece dall'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 304 del 2001 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) , sia il necessario coinvolgimento dei Comuni contigui. Da qui il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Per assicurare il rispetto della normativa statale di riferimento ed, altresì, per assicurare uniformità di applicazione della normativa statale su tutto il territorio regionale, il comma 3 dell'art. 8 bis della l.r. 2/2020 stabilisce poi che le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del d.P.R. 304/2001 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) abbiano durata quinquennale e non possano essere previste per più di 280 giorni annui di attività continuativa. Con riferimento a tale disposizione il ricorrente ritiene che essa, stabilendo le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune territorialmente competente, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., nonché con gli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo sotto il profilo della tutela della salute.

Le motivazioni di tale contrasto risiederebbero da una parte nel fatto che la disposizione regionale impugnata non richiamerebbe *“i valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga, desumibili dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995 che, in tema di inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione”* e non preciserebbe che i valori derogabili sarebbero esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 304 del 2001. Dall'altra, prevedendo un limite massimo di giornate in deroga pari a duecentottanta giorni di *“attività continuativa”*, introdurrebbe un riferimento temporale indeterminato e irragionevole a fronte della previsione, da parte dell'articolo 3, comma 5, del d.P.R. n. 304 del 2001, di un periodo massimo di deroga di trenta giorni per le gare di Formula 1, Moto Gran Prix e assimilabili, effettuate negli autodromi e nelle piste di prova già esistenti. Inoltre non prevederebbe il coinvolgimento dei Comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite, come invece imposto dall'articolo 3, comma 8, del d.P.R. n. 304 del 2001.

L'art. 8 bis poi al comma 4 precisa che le deroghe, di norma, non possano prevedere l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore 22 e le ore 7. Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, vietando l'esercizio di attività motoristica tra le ore ventidue e le ore sette del mattino, sottintenderebbe la possibilità di svolgere attività motoristiche in tutto il restante arco temporale, e si porrebbe così in contrasto con l'articolo 3, comma 4, d.P.R. n. 304 del 2001, che consente lo svolgimento di attività motoristiche (diverse da manifestazioni di Formula 1, Moto GP e assimilabili) *“nelle fasce orarie comprese tra le 9 e le 18,30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30”*.

La Regione Toscana, in pendenza del giudizio di fronte alla Corte costituzionale, per dare seguito alle osservazioni presentate con il ricorso e anche alla luce di nuove valutazioni da parte della Regione stessa per assicurare la maggiore chiarezza possibile delle disposizioni vigenti, ha approvato la legge regionale 22 giugno 2020 n. 42 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di

Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994), che è intervenuta a modificare la legge regionale 48/1994.

In particolare, sono state inserite nell'articolo 8 bis due modifiche, che prevedono rispettivamente il coinvolgimento dei comuni interessati e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nell'adozione da parte del Comune di Scarperia e San Piero, in convenzione con il soggetto gestore dell'autodromo, delle misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, garantendo le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività. Inoltre, in conseguenza della impugnativa del Governo, è stato eliminato il riferimento all'individuazione del numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché alle fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento.

A seguito delle modifiche intervenute con la legge regionale 42/2020 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso in via integrale rispetto ai commi 2 e 4, e in via parziale rispetto al comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 48/1994, inserito dall'articolo 3 della legge regionale 2/2020. Non essendo pervenuta, sino al momento dell'udienza, la relativa accettazione da parte della Regione, il ricorso è stato comunque esaminato nel merito.

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della l.r. 2/2020 nella parte in cui introduce i commi 2 e 4 dell'articolo 8 bis della legge regionale 48/1994. In particolare, con riferimento al comma 2 la Corte sottolinea le modifiche apportate dall'articolo 1 della legge regionale 42/2020, in base alle quali è espressamente sancito l'obbligo di sentire i Comuni interessati, nonché il coinvolgimento dell'ARPAT nell'ambito del procedimento volto alla stipula della convenzione tra il Comune e il soggetto gestore dell'autodromo, appaiono soddisfattive rispetto alle doglianze del ricorrente. Parimenti per il comma 4, che è stato integralmente abrogato.

Quanto al comma 3, che stabilisce le modalità di eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal Comune, la Corte sottolinea che l'articolo 1 della legge regionale 42/2020 ha eliminato il riferimento al periodo temporale massimo di duecentottanta giorni annui di attività continuativa in cui è possibile la concessione delle deroghe, che costituiva oggetto di censura. Con riferimento a tale comma il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso parzialmente, insistendo con riferimento al profilo relativo alla mancata espressa previsione "*che i valori limite derogabili dalle autorizzazioni di durata quinquennale sono esclusivamente quelli di cui al comma 3 dell'articolo 3 DPR n. 304/2001*". Anche in questo caso, la mancata accettazione della rinuncia da parte della Regione ha determinato la pronuncia nel merito da parte della Corte.

Con riferimento al limite per le deroghe di duecentottanta giorni annui di attività continuativa, l'avvenuta abrogazione dell'inciso nella nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 48/1994, come modificata dalla legge regionale 42/2020, determina la dichiarazione della cessata la materia del contendere. Per quanto riguarda i profili della mancata previsione dei valori massimi di inquinamento acustico ammissibili in regime di deroga ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge n. 447 del 1995, della mancata previsione che i valori limite derogabili siano

unicamente quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 304 del 2001, nonché del mancato coinvolgimento dei Comuni contigui interessati nel procedimento di concessione delle deroghe, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, dello stesso d.P.R. n. 304 del 2001, secondo la Corte si tratta di mere omissioni. Peraltro, ad avviso del giudice delle leggi l'intenzione del legislatore regionale non era affatto quello di sottrarsi alla normativa statale di riferimento.

Sotto questo profilo la Corte sottolinea che proprio l'articolo 8 bis della legge regionale 48/1994, come introdotto dalla legge regionale 2/2020 chiarisce anzi espressamente al comma 2 che la futura convenzione da stipularsi tra il Comune e il gestore dell'autodromo debba essere concordata "nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico".

Dal canto suo, lo stesso comma 3 dell'articolo 8 bis rinvia espressamente all'articolo 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, che disciplina le possibili deroghe accordabili agli autodromi esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso d.P.R. La disposizione regionale impugnata si limita dunque a richiamare la normativa statale pertinente, senza derogare in alcun modo ad essa, ma limitandosi a stabilire la durata quinquennale delle deroghe previste dall'articolo 3, comma 7, del d.P.R. n. 304 del 2001, previsione, quest'ultima, sottolinea la Corte, rispetto alla quale peraltro il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione.

Con conseguente dichiarazione di non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale 2/2020, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'articolo 8 bis della legge regionale 48/1994.

¹Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447).